

cooperativa, come ve ne saranno altri, che la impongono.

Dunque non venite a negare al ministro di potersi servire di tutte le forme più moderne, che saranno per imporsi nei diversi casi, ed egli verrà a rispondere al Parlamento di tutte le misure adottate.

Presidente. L'on. Pantano insiste?

Pantano. Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro che avrà l'onore di ricordare alla Camera quando sarà discusso un altro disegno di legge, ritiro la mia proposta.

Presidente. Non essendovi altra proposta, metto a partito l'articolo 14 come è proposto d'accordo tra la Commissione ed il Governo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

“ Articolo 15. Nulla è innovato per le servitù di abbeverare e di transito del bestiame. Se il fondo affrancato dalle servitù e da' diritti di cui all'articolo 1 dovesse rimanere soggetto alla servitù di abbeverare o di transito, la Giunta d'arbitri provvederà in modo da conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge. ”

(È approvato.)

“ Articolo 16. I singoli utenti delle servitù avranno azione avanti i tribunali ordinari contro i sindaci del Comune tanto per la prefissione di un termine a procedere alle operazioni ordinate dalla presente legge, quanto per la rifazione dei danni nel caso di colposa inosservanza delle medesime. ”

L'onorevole Lugli propone la soppressione di quest'articolo 16.

L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

Lugli. Dopo che la Camera ha benevolmente accolte le modificazioni da me proposte agli articoli 11 e 12, mi pare che logica conseguenza sia quella di sopprimere l'articolo 16, il quale non contempla altro che le penalità a carico di quei sindaci che si mostrassero poco diligenti al soddisfacimento degli obblighi loro imposti dai citati articoli del presente disegno di legge, obblighi dai quali furono, colle modificazioni votate dalla Camera, interamente sollevati.

Per conseguenza io credo che nè la Commissione, nè il Ministero potranno opporsi alla soppressione di quest'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. La ragione addotta dall'onorevole Lugli è così evidente che io credo non

si possa assolutamente non accettare la soppressione dell'articolo 16.

Gli utenti che prima venivano garantiti dalla disposizione dell'articolo 16 mediante l'azione popolare, oggi avranno diritto di ricorso al ministro nel caso che il prefetto non adempia al disposto della presente legge.

Presidente. Onorevole ministro?

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Convengo anch'io con l'onorevole Lugli. L'articolo 16 deve essere soppresso, perchè esso si riannodava agli articoli 11 e 12, come erano stati formulati.

Ora, sostituendo ai sindaci i prefetti, questi risponderanno dell'opera loro, a norma delle leggi generali, e quindi l'articolo 16, che era scritto per i sindaci, non ha più ragione di essere.

Presidente. L'onorevole Lugli propone la soppressione dell'articolo 16: la Commissione ed il ministro consentono: se non ci sono osservazioni in contrario tale proposta si intenderà approvata.

(È approvata.)

“ Art. 17. La notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 per la affrancazione delle servitù di cui al n. 2 del § III della detta notificazione esercitate dai particolari e dagli ex-baroni, rimane in vigore ed è per tutto il resto abrogata.

“ Gli statuti ed i regolamenti locali cesseranno di aver vigore in tutto ciò che si oppone alle disposizioni della presente legge. ”

L'onorevole Rinaldi Antonio ha facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Quando io leggo quest'articolo non posso nascondere a me stesso due gravissimi dubbi.

È tutta la notificazione del 1849 che viene abolita, tranne il n. 2 del § III? Ovvero rimane in vigore soltanto quella parte che si riferisce al diritto dei particolari e degli ex-baroni sui beni dei comuni e dei privati? Le parole “ la notificazione... ecc. rimane in vigore ed è per tutto il resto abrogata ” mi mettono nell'anima questo primo dubbio.

Ne ho poi un altro, ed è questo: quale sarà il procedimento di affrancazione?

Secondo la *Notificazione* del 1849 si faceva la domanda al preside della provincia, che con la sua congregazione governativa nominava i periti; e se la conciliazione non seguiva, si doveva andare innanzi ai tribunali amministrativi.

Certo non è entrato nel pensiero del ministro e della Commissione di rendere impossibile l'ap-